

Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2014, n. 1-7224

Indirizzi per l'acquisizione di un servizio di Assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013, nell'ambito della Programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020. Spesa prevista 11.000.000,00.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Premesso che:

- per fondi Strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE) si intendono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- tali fondi svolgono un ruolo fondamentale, nell'ambito della politica di coesione, nel perseguire la strategia di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- a partire dal 1.01.2014 è entrato in vigore il quadro finanziario pluriennale europeo (QFP) per il periodo 2014-2020, il quale definisce l'allocazione finanziaria delle risorse degli Stati Membri, come da Regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013;
- per "accordo di partenariato" è da intendersi, ai sensi dell'articolo 2, punto 20, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il documento preparato da uno Stato membro che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE;
- ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020;
- l'accordo di partenariato è approvato dalla Commissione europea in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato;
- ai sensi dell'articolo 26 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, i fondi SIE sono attuati mediante Programmi Operativi conformemente all'accordo di partenariato definito dallo Stato Membro e approvato dalla Commissione europea;
- ciascun Programma Operativo copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020; i Programmi sono elaborati dagli Stati membri, o da autorità da essi designate, in cooperazione con i componenti del partenariato, vale a dire autorità locali, autorità cittadine, altre autorità pubbliche competenti, parti economiche e sociali, pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- la bozza italiana di Accordo di partenariato del 9 dicembre 2013.

Preso atto dei termini previsti dal citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 per le diverse azioni propedeutiche all'approvazione dei Programmi Operativi 2014-2020 di seguito delineati:

- ogni Stato membro trasmette alla Commissione europea l'Accordo di partenariato dopo l'approvazione dei Regolamenti relativi alla nuova programmazione 2014-2020 ed entro il 22 aprile 2014 (Reg. 1303/2013, art. 14, punto 4);
- la Commissione europea formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro, del relativo accordo di partenariato; lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione europea tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede l'accordo di partenariato (Reg. 1303/2013, art. 16, punto 1);
- la Commissione europea adotta una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione siano state adeguatamente recepite (Reg. 1303/2013 art. 16, punto 2);
- i Programmi Operativi sono presentati alla Commissione europea entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato (Reg. 1303/2013, art. 26, punto 4);
- la Commissione europea formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del Programma; l'autorità interessata fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il Programma Operativo proposto (Reg. 1303/2013, art. 28, punto 3);
- la Commissione europea approva ciascun Programma Operativo entro sei mesi dalla presentazione, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione, ma non prima che abbia adottato una decisione di approvazione dell'accordo di partenariato (Reg. 1303/2013, art. 28, punto 4).

Considerato che il rafforzamento della capacità amministrativa degli attori coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali riveste un'importanza cruciale per il buon esito delle politiche di sviluppo, come rilevato nella Raccomandazione Specifica Paese n. 2 del 2013, dal "Position Paper dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell'accordo di partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020" e in coerenza con quanto segnalato dall'Annual Growth Survey 2013 della Commissione Europea che, rivolgendosi a tutti gli Stati membri, ha sottolineato l'importanza di disporre di amministrazioni efficienti e adeguatamente strutturate ai fini del miglioramento dell'utilizzo dei Fondi Strutturali.

Visto l'articolo 59 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede tra l'altro che i fondi SIE possano sostenere:

- attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit; azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi.

e che tali azioni possano interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

Preso atto di quanto indicato nella citata bozza di accordo di partenariato del 9 dicembre 2013 e in particolare riguardo al paragrafo 2.5 "Interventi di capacità amministrativa" rispetto al fatto che:

- il miglioramento della capacità istituzionale e la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente rappresentano priorità della programmazione 2014-2020;
- in particolare risulta prioritario il rafforzamento della capacità degli organismi coinvolti nella programmazione e gestione dei fondi SIE, non solo con riferimento alle singole Autorità di gestione, di certificazione e di audit, ma anche agli Organismi Intermedi e più in generale alle diverse strutture cui è demandata la responsabilità della gestione delle politiche d'intervento ed ai Beneficiari.

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-5739 del 6 maggio 2013 recante “Programmazione dei fondi europei a finalità strutturale per il periodo 2014 -2020. Linee guida e disposizioni organizzative” che, tra l’altro, dà mandato alle Direzioni che rivestono per l’attuale programmazione 2007-2013 il ruolo di Autorità di Gestione di predisporre per la programmazione 2014-2020 gli atti necessari per la propria organizzazione interna e per l’affidamento dei servizi specialistici di assistenza tecnica a valere sulle risorse a tal fine destinate dai programmi operativi regionali e dal programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2007-2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-6617 dell’11 novembre 2013 recante “Approvazione della proposta di Documento Strategico Unitario della Regione Piemonte per la programmazione 2014-2020 dei fondi europei a finalità strutturale. Proposta al Consiglio regionale” e in particolare quanto indicato nell’allegato Documento Strategico Unitario al paragrafo 4.1 riguardante ipotesi di assegnazione delle risorse a livello regionale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-6618 dell’11 novembre 2013 recante “Definizione e articolazione della programmazione regionale dei fondi europei a finalità strutturale 2014-2020. Istituzione della Cabina di Regia e del Comitato Tecnico a supporto della stessa. Istituzione di un Comitato di Partenariato allargato” che, tra l’altro, stabilisce:
 - o di articolare la programmazione regionale dei fondi europei a finalità strutturale in un Programma Operativo Regionale finanziato dal FESR, in un Programma Operativo Regionale finanziato dal FSE e in un Programma di Sviluppo Rurale finanziato dal FEASR;
 - o di indicare le Autorità di gestione del FSE, del FESR e del FEASR di avviare la stesura dei Programmi Operativi/ di Sviluppo Rurale sulla base delle indicazioni del Documento Strategico Unitario, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti di riferimento e dei contenuti dell’accordo di partenariato.

Considerato che:

- le attività di Assistenza tecnica, di cui al citato articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sono ritenute indispensabili per il supporto all’Autorità di Gestione (AdG) e agli eventuali Organismi Intermedi (OI), al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza nella programmazione e attuazione del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 nonché nella corretta chiusura della Programmazione 2007-2013;
- il Direttore regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in qualità di AdG del P.O.R. FSE, ha sottoscritto, in data 04.07.2008, il contratto rep. n. 13574 riguardante l’acquisizione del servizio di Assistenza tecnica al Programma Operativo FSE Ob. 2 “Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013 della Regione Piemonte e che tale contratto si concluderà il 30.06.2014;
- risulta indispensabile assicurare i servizi di Assistenza tecnica all’AdG del P.O.R. FSE al fine di supportare l’AdG già nella fase di preparazione e avvio della nuova programmazione 2014-2020, nonché la sua ottimale prosecuzione.

Ritenuto:

- di dare mandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro di avviare le procedure per l’individuazione di un soggetto qualificato a cui affidare l’incarico di svolgere un servizio di Assistenza tecnica nell’ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020;
- di dare mandato alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro di definire i contenuti del servizio e le procedure connesse al suo affidamento, nel rispetto della normativa di riferimento e dei seguenti indirizzi:

- le attività di Assistenza tecnica e supporto alla gestione devono favorire processi di apprendimento, devono essere strutturate in modo tale da evitare deresponsabilizzazione organizzativa e devono promuovere un maggiore orientamento ai risultati;
- le attività di Assistenza tecnica devono consentire di rafforzare la capacità amministrativa con maggiore riguardo agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e, più in generale, all'applicazione dei principi di concorrenza, pari opportunità e sostenibilità;
- le attività di Assistenza tecnica devono supportare l'Autorità di gestione nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla normativa europea di riferimento e devono favorire l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione del Programma Operativo Regionale;
- di dare mandato alla Direzione Risorse umane e patrimonio, per quanto di competenza, all'adozione degli atti necessari all'espletamento della procedura di appalto che sarà individuata nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Considerato che le tempistiche di approvazione del P.O.R. FSE 2014-2020 non consentono di ottenere in tempi utili le risorse necessarie per l'acquisizione del servizio di Assistenza tecnica dal periodo immediatamente successivo al 30.06.2014 (termine dell'attuale contratto di Assistenza Tecnica per il POR FSE 2007-2013).

Considerata l'urgenza e l'indifferibilità di avviare le procedure per l'acquisizione del predetto servizio in tempo utile, senza interruzione del supporto indispensabile alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in via prioritaria rispetto alla fase cruciale di avvio della programmazione FSE 2014-2020, insieme alla contestuale chiusura della programmazione FSE 2007-2013.

Visto l'articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo il quale le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE per il periodo 2014-2020 se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del Programma Operativo alla Commissione europea e il 31 dicembre 2023.

Stimata in € 11.000.000,00 la spesa necessaria per l'acquisizione dei servizi di assistenza tecnica nell'ambito della Programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020.

Ritenuto di rinviare a successiva Deliberazione della Giunta regionale l'assegnazione delle risorse necessarie all'acquisizione del servizio di Assistenza Tecnica al POR FSE 2014-2020.

Viste:

- la L.R. n. 7/2001, Ordinamento contabile della Regione Piemonte;
- la L.R. n. 23/2008, Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale;
- la L.R. n. 2/2014, Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

Di dare mandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro:

- di avviare le procedure per l'individuazione di un soggetto qualificato a cui affidare l'incarico di svolgere un servizio di Assistenza tecnica nell'ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- di definire i contenuti di detto servizio e le procedure connesse al suo affidamento nel rispetto della normativa di riferimento e dei seguenti indirizzi:
 - o le attività di Assistenza tecnica e supporto alla gestione devono favorire processi di apprendimento, devono essere strutturate in modo tale da evitare deresponsabilizzazione organizzativa e devono promuovere un maggiore orientamento ai risultati;
 - o le attività di Assistenza tecnica devono consentire di rafforzare la capacità amministrativa, con particolare riguardo agli appalti, agli aiuti di Stato e, più in generale, all'applicazione dei principi di concorrenza, pari opportunità e sostenibilità;
 - o le attività di Assistenza tecnica devono supportare l'Autorità di gestione nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla normativa europea di riferimento e devono favorire l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione del Programma Operativo Regionale;

- di dare mandato alla Direzione Risorse umane e patrimonio, per quanto di competenza, di adottare gli atti necessari all'espletamento della procedura di appalto che sarà individuata ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici;

- di approvare la spesa di € 11.000.000,00 per l'acquisizione dei servizi di assistenza tecnica nell'ambito della Programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020;

- di rinviare a successiva Deliberazione della Giunta regionale l'assegnazione delle risorse necessarie all'acquisizione del servizio di Assistenza Tecnica al POR FSE 2014-2020.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)